


*Allegato B)*

***Comune di Pozzolengo***  
***Provincia di Brescia***



**Ricognizione periodica**  
**delle partecipazioni pubbliche**

(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

**Relazione tecnica**

## 1. Premessa

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house providing" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- **l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);**
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19 / SEZAUT / 2017 / INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. **34** del **21/09/2017** questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Dal suddetto piano è scaturito che le partecipazioni detenute dal Comune di Pozzolengo:

- 1) siano riconducibili delle categorie ex art. 4, commi 1- 3, T.U.S.P. in quanto tutte offrono servizi pubblici di interesse generale sul territorio comunale;
- 2) rispettino i requisiti ex art. 20, c. 2, T.U.S.P.

pertanto questo Comune ha concluso di mantenere la partecipazioni in essere, senza operare interventi di razionalizzazione.

## 2. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.

Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Per l'analisi effettuata si rimanda all'allegato A) *Analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni dirette e indirette ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016 al 31/12/2017*, che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

### 3. Piano operativo di razionalizzazione

Come già chiarito in premessa il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni approvato con delibera CC n. **34** del **21/09/2017** non prevedeva azioni di razionalizzazione delle partecipazioni, bensì il mantenimento di tutte le partecipazioni in essere.

Il Comune di Pozzolengo partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

- società Garda Uno S.p.A. con sede a Padenghe sul Garda, via Barbieri n. 20, C.F. 87007530170. P.iva 0072790983, con una quota pari al 2,64% del capitale sociale;
- nel GAL Garda e colli mantovani s.c.r.l. acquisita con delibera CC n. 22 del 08/06/2017 con una quota di € 500,00.

Per completezza si sottolinea che il Comune di Pozzolengo possiede anche una partecipazione non societaria nell'**azienda speciale consortile garda sociale** (da trasformazione della Fondazione Servizi Intergrati Gardesani approvata nel marzo 2017).

#### 3.1. Società Garda Uno S.p.A.

La quota di partecipazione del Comune di Pozzolengo in Garda Uno S.p.a. è pari al **2,64%**, che corrisponde a n. 264.000 azioni per un valore complessivo di € 264.000,00.

Garda Uno, nata come Consorzio nel 1974 allo scopo di provvedere alla tutela ecologica del Lago di Garda, ad oggi opera prevalentemente nel servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) e nel servizio igiene urbana. Nel perseguire i propri obiettivi di tutela dell'ambiente in genere e delle acque del lago in particolare, l'Azienda, dal 2004 propone e realizza anche soluzioni per l'uso di energie pulite di risparmio energetico. Garda Uno, infine, è impegnata nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti di distribuzione del gas GPL a rete.

Ciò è in sintesi l'oggetto sociale di Garda Uno, che si riporta integralmente nel prosieguo, da cui si può evincere che la società offre un **servizio pubblico di interesse generale** così come richiesto dall'art. 4 T.U.S.P:

*1. In relazione all'oggetto sociale ed alla natura della società possono essere soci esclusivamente enti pubblici locali così come individuati dall'art.1, co.2, del d.lgs n.267 del 2000, altre pubbliche amministrazioni ovvero imprese od enti a capitale esclusivamente pubblico, non essendo ammessa, in ogni caso, la partecipazione di soggetti la cui partecipazione possa determinare un'alterazione dei meccanismi di controllo analogo, ovvero ostacolo all'affidamento in house dei servizi.*

*2. La società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta, sia per mezzo di società controllate e/o collegate, delle seguenti attività: In via diretta nell'ambito del territorio dell'area Gardesana, così come individuata dall'Assemblea dell'AATO Bresciano a norma della lettera c) del comma 5 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e più in*

*generale per l'intero territorio per il quale la Società sarà titolata a svolgere il completo o parziale servizio idrico integrato:*

- a) gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali relative al ciclo idrico integrato e agli altri servizi ad esso funzionalmente ed economicamente connessi;*
- b) gestione integrata delle risorse idriche, per usi potabili e per usi diversi, nelle fasi di realizzazione e manutenzione degli impianti e delle reti tecnologiche per la captazione, adduzione, distribuzione, trattamento, potabilizzazione, fognatura e depurazione, nonché protezione, monitoraggio dei corpi idrici;*
- c) realizzazione di impianti di irrigazione;*
- d) servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue, nonché smaltimento dei fanghi residui;*
- e) gestione delle fontane pubbliche e ornamentali. La Società svolgerà la parte più importante della propria attività per conto degli Enti pubblici che la controllano.*

*3. Ulteriori attività di Servizi, anche strumentali, per conto degli Enti locali soci:*

- a) Servizi di igiene urbana, quali raccolta, trasporto e smaltimento, anche con riciclaggio e recupero energetico (anche per il tramite di impianti industriali allo scopo adibiti e/o realizzati), dei rifiuti; raccolta differenziata; lavaggio e spazzamento stradale; sgombero neve;*
- b) Raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento anche con recupero energetico (anche per il tramite Statuto Sociale 5 di impianti industriali allo scopo adibiti e/o realizzati) e riciclaggio dei rifiuti ospedalieri, industriali, speciali, pericolosi e di ogni tipo;*
- c) Bonifica del suolo e del sottosuolo, studio e monitoraggio delle qualità ambientali di acqua, aria e suolo;*
- d) Acquisto, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita di energia elettrica e calore, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, derivanti da qualsiasi fonte energetica;*
- e) Produzione e cessione di energia elettrica derivante da fonti di energia rinnovabili;*
- f) Promozione, diffusione e realizzazione di interventi ed impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili e assimilate;*
- g) Gestione degli Impianti energetici, servizi energetici ovvero promozione, diffusione e realizzazione di altre misure per il miglioramento dell'efficienza energetica;*
- h) Servizi di condizionamento, climatizzazione e di riscaldamento, anche con esercizio e manutenzione di caldaie;*
- i) Realizzazione, impianto e gestione di reti di pubblica illuminazione e gestione delle lampade votive nelle aree cimiteriali;*
- l) Attività di interesse ambientale quali la cartografia e il monitoraggio del territorio; la progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti per il controllo degli agenti inquinanti e ogni altro intervento connesso alla salvaguardia e all'uso razionale delle risorse;*
- m) Servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni e studi di fattibilità, coordinamento lavori, elaborazione di progetti per opere da realizzare sul territorio degli enti locali soci;*
- n) Servizi cimiteriali sia diretti ai Comuni Soci nell'ambito dei Servizi strumentali affidabili ai sensi delle norme vigenti così come quelli diretti al pubblico nell'ambito dei servizi pubblici locali di interesse economico generale;*

*o) Supporto tecnico, amministrativo, gestionale e di segreteria nella progettazione, realizzazione, gestione e conduzione di: progetti di ricerca sviluppo e promozione; attività e progetti nei settori ambientale, energetico e sociale; progetti europei; opere pubbliche e di pubblico interesse; nell'espletamento di appalti di lavori, servizi e forniture; raccolta ed elaborazione di dati ed informazioni; sistemi informativi ed informatici; siti web e piattaforme internet; rete di banda larga; immobili; sistemi museali, bibliotecari, di eventi culturali, turistici, sportivi e di volontariato; opere pubbliche in generale; il tutto da realizzare sul territorio degli enti locali soci;*

*p) Svolgimento in affidamento di attività manutentive per conto degli Enti soci quali: edifici pubblici, monumenti e strade; disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, dezanarizzazione; taglio erba, raccolta foglie in aree pubbliche; gestione del verde e dell'arredo urbano; opere di bonifica e regimentazione delle acque;*

*q) Gestione diretta di immobili, attività e servizi strumentali all'ente quali: energy management, facility management e di global service; palestre ed impianti sportivi; servizi e risorse a rilevanza sociale in genere; trasporto scolastico; navigazione; mobilità.*

*4. La Società dovrà operare in via prevalente con gli Enti partecipanti, nel pieno rispetto delle norme pro-tempore vigenti in merito al limite minimo di fatturato relativo ai Servizi ad essi dedicati e ad eventuali deroghe. In particolare le attività sopra indicate saranno attribuite alla Società mediante appositi contratti di servizio, garantendo anche tramite predetti contratti, nonché tramite eventuali patti parasociali, l'effettività del controllo analogo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale. La Società potrà partecipare a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di servizi da parte di enti non soci, in regime di libera concorrenza sul mercato con altre imprese, facendo salvi i limiti previsti dalle norme pro-tempore vigenti.*

*5. Salvo espressa autorizzazione degli Enti Soci, come previsto dal successivo art. 13 lettera d), esperite le verifiche e le procedure previste dalle norme vigenti, la società non può assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese, consorzi ed associazioni ovvero creare nuove società anche se le attività svolte si riconnettono funzionalmente al proprio oggetto sociale.*

*6. La società non potrà svolgere attività di raccolta del risparmio tra il pubblico né esercitare attività riservate agli intermediari finanziari e mobiliari.*

*7. La società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici, le Università, gli enti di ricerca e stipulare con essi convenzioni.*

*8. La società può inoltre rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali nell'interesse delle società od enti controllati o dei quali è in corso di acquisizione il controllo.*

*9. Sono tassativamente escluse dall'oggetto sopra indicato:*

*a) l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività riservate di cui al D.Lgs. 24.2.1998 n.58;*

- b) *l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106, commi 1 e 4 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385;*
- c) *le altre attività riservate ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385;*
- d) *le attività precluse alle società a norma della legge 23.11.1939 n. 1815; 10.*

*Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società, in quanto "in house providing", applica ai fini degli acquisti il c.d. Codice degli Appalti pro-tempore vigente.*

**Per gli ulteriori dati rilevanti** ai fini dell'analisi dei requisiti di cui all'art. 20 T.U.S.P, si rimanda all'allegato A) *Analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni dirette e indirette ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016 al 31/12/2017*, che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

### **3.1. GAL Garda e colli mantovani s.c.r.l.**

La partecipazione in GAL Garda e Colli Mantovani Srl è stata acquisita con delibera di CC n. 22 del 08/06/2017 con una quota di € 500,00.

Il Gal Garda e Colli Mantovani si è costituito in società dopo aver svolto attività di animazione con i portatori d'interesse del territorio (a regia del precedente GAL Colline Moreniche del Garda), dopo aver elaborato e condiviso con il partenariato il testo del PSR Regionale e individuato gli ambiti rilevanti per la misura Leader. Con l'approvazione da parte della Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, che gestisce i fondi europei Feasr, si sono avviati incontri di consultazione al fine di informare i soggetti potenzialmente interessati in merito alle caratteristiche della futura Strategia di Sviluppo Locale (SSL) ed alle sue potenziali ricadute. Ne è nato il Piano di Sviluppo Locale (PSL) denominato "Garda Green: colori, saperi e sapori che si fondono" che ha ottenuto dalla DG Agricoltura di Regione Lombardia i finanziamenti richiesti (decreto di ammissione alla graduatoria n. 7509 del 29 luglio 2016 e decreto di ammissione a finanziamento n. 10967 del 3 novembre 2016) che ammontano a € 6.020.000,00 per la Misura 19.2 con i quali si sta provvedendo a render disponibili n. 20 bandi per il territorio, oltre a € 923.312,88 per gestione del piano e della società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro "Gal Garda e Colli Mantovani" che è stata istituita il 22 dicembre 2016 (misura 14.4.01).

La società ha perciò lo scopo di svolgere il compito di soggetto gestore del Piano di Sviluppo locale (PSL) nei confronti di Regione Lombardia, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e Unione Europea per *"favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale dell'area rurale del basso Garda e delle Colline Moreniche mantovane, promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali, secondo i principi dello sviluppo sostenibile"* (art. 3 dello Statuto).



**Per gli ulteriori dati rilevanti** ai fini dell'analisi dei requisiti di cui all'art. 20 T.U.S.P, si rimanda all'allegato A) *Analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni dirette e indirette ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016 al 31/12/2017*, che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

Il GAL essendo neo costituito presenta al 31/12/2017 un risultato di esercizio pari ad € 0,00 ed un totale ricavi di € 5.000.

## 4. Conclusioni

Tenuto conto che i criteri per la revisione delle partecipazioni societarie sono dettate dagli articoli 4 e 20 del T.U.S.P., di cui si riporta il contenuto:

### Articolo 4

La disposizione interviene sul delicato aspetto inerente le finalità perseguibili attraverso le società partecipate. Il provvedimento stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisite o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali.

Ciò posto, il comma 2 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:

- a) produzione di un SIG, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi. Peraltro, in virtù dell'Intesa approvata in Conferenza Unificata, il Decreto ha aggiunto il comma 9bis, consentendo alle amministrazioni pubbliche la partecipazione in società che producono servizi di interesse economico generale anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, nel caso in cui si tratti di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Tale deroga è consentita sia per i servizi in corso, purché siano stati affidati tramite procedure ad evidenza pubblica, ma anche per nuovi servizi che verranno affidati in futuro (sempre con gara), di fatto consentendo alle società partecipate di concorrere a dette gare. Va sottolineato come la norma faccia salva l'applicazione dell'articolo 16 del provvedimento che disciplina specificamente le società "in house", con la conseguenza logico – giuridica che alle stesse è consentito di partecipare a gare ad evidenza pubblica extra –ambito.
- b) progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra PP.AA. e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo codice appalti);
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un SIG mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, con

imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;

- d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti. Il Decreto correttivo specifica che fra le attività ammissibili vi è l'autoproduzione di beni o servizi strumentali, oltre che all'ente o agli enti pubblici (come già previsto dal testo vigente), anche "allo svolgimento delle loro funzioni";
- e) servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016).

È inoltre possibile per le amministrazioni pubbliche, (c. 3), anche in deroga alla precedente lettera a), acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, anche tramite conferimento di beni immobili in tali società.

La norma dispone l'ammissione delle partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale esclusivo la gestione e l'organizzazione di spazi ed eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti a fune per la mobilità turistico-sportiva, eserciti in aree montane nonché la possibilità di costituire società in applicazione delle misure del decreto legislativo n. 297/1999, inerente le *start-up* e agli *spin-off* universitari previste dalla legge n. 240/2010 s.m.i.. Il Decreto correttivo (art. 4) integra il comma 7, estendendo la possibilità di partecipare a società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (mentre al comma 8 è aggiunto un nuovo periodo, che consente alle università di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche).

È sancito inoltre che le società *in house*, (c. 4) abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più attività di cui al precedente elenco (ovviamente al netto del partenariato), mentre il c. 5 vieta alle società c.d. strumentali, controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Tale divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (le c.d. holding), salvo il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

Infine è previsto, (c. 9) che un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF o dell'organo di vertice dell'amministrazione richiedente, possa prevedere una esclusione totale o parziale alle restrizioni in materia di costituzione di società o partecipazione, per singole società a partecipazione pubblica – aventi ovviamente finalità istituzionali - in base alla misura, alla qualità della partecipazione, all'attività svolta ed al relativo interesse pubblico ovvero per agevolarne la quotazione; tale DPCM è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari. Il Decreto correttivo estende tale possibilità anche ai provvedimenti assunti dai Presidenti di Regione, inerenti società a partecipazione regionale, che devono essere adottati ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di

trasparenza e di pubblicità; i provvedimenti saranno poi trasmessi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura competente presso il Ministero dell'economia e finanze ed alle commissioni parlamentari competenti.

## **Articolo 20**

La norma stabilisce che l'Ente provveda annualmente ad analizzare l'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette od indirette, a mezzo di un'apposita relazione tecnica.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui in seguito, si dovrà procedere alla predisposizione e deliberazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione mediante messa in liquidazione, alienazione o dismissione.

Tali piani di razionalizzazione, corredati dalla relazione tecnica (c. 2) sono adottati se, in sede di analisi, l'amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti elementi:

- a) partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto;
- b) società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società o enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 mln di euro. Sul punto, a seguito dell'accoglimento delle richieste dell'Associazione, il Decreto correttivo dispone (cfr. art. 17, c. 12-quinquies) che il primo triennio rilevante è il 2017-2019. Nelle more della prima applicazione di tale criterio, ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria ed ordinaria, per i trienni 2014-2016, 2015-2017 e 2016-2018 è applicata la soglia di fatturato medio non superiore ad euro 500 mila;
- e) partecipazioni in società per servizi diversi da SIG aventi risultato d'esercizio negativo 4 esercizi su 5. Tenuto conto delle integrazioni apportate dal Decreto correttivo per le società di cui all'art. 4, c. 7, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano gli esercizi successivi all'entrata in vigore dello stesso decreto (cfr. art. 17, c. 12-quater). In buona sostanza - limitatamente a dette società - l'eventuale risultato negativo di gestione per quattro dei cinque esercizi precedenti non rileva ai fini dell'obbligo di procedere al piano di razionalizzazione. Il criterio di cui alla lettera e), così come quello di cui alla precedente lett. a), non si applica altresì alle società partecipate che gestiscono case da gioco attualmente autorizzate ai sensi della legislazione vigente;
- f) contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregare società esercenti attività consentite ai sensi del provvedimento.

L'analisi ed i piani di razionalizzazione (c. 3) sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla Corte dei Conti ed alla struttura di monitoraggio prevista dal Testo unico. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'adozione va invece trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti una relazione di attuazione del piano. Importante segnalare che i succitati adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica, decorrono, ai sensi dell'articolo 26, c. 11, TUSP, dall'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017.

Per effetto di quanto stabilito dal Decreto correttivo l'intero articolo 20 non si applica - nei primi 5 anni dalla loro costituzione - alle società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari o degli enti di ricerca, nonché alle società costituite dalle università per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

Inoltre, per effetto dell'art. 17, c. 12-sexies, le PA possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultano già costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco; per tali società non si applica l'art. 20, comma 2, lett. a) ed e) di cui sopra, mentre l'art. 14, c. 5 (in tema di operazioni straordinarie in società in perdita da tre esercizi).

A seguito dell'adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo gli enti e le altre P.A. devono approvare una relazione sull'attuazione dello stesso che trasmettono alla competente sezione regionale della Corte dei Conti ed alla struttura di controllo presso il MEF.

I piani di riassetto possono prevedere (c. 5) in virtù di operazioni straordinarie, anche la dismissione o l'assegnazione delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. Resta ferma l'applicazione degli incentivi fiscali su scioglimento o alienazione di società già disposti dal comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

La mancata adozione di tali atti comporta una sanzione amministrativa fino a 500 mila euro.

Tutto ciò premesso,

si ritiene che la partecipazione detenuta dal Comune di Pozzolengo, elencata nel paragrafo 3 alla presente relazione:

- 3) sia riconducibile alle categorie ex art. 4, commi 1- 3, T.U.S.P.;
- 4) rispetti i requisiti ex art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

**pertanto il Comune di Pozzolengo intende mantenere le partecipazioni in essere.**

Pozzolengo, lì 14/12/2018